

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

96° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE (PLI)	Pag. 1, 3
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ..	2, 3
GIUGNI (PSI)	3

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» (1952)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (PLI)	4, 5, 6 e passim
BOGGIO (DC)	7, 8, 9 e passim
GULLOTTI, ministro per i beni culturali ed ambientali	5, 6, 8 e passim
PANIGAZZI (PSI)	7, 9, 17
PUPPI (PCI)	5, 6, 8 e passim
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	4, 5, 6 e passim
ULIANICH (Sin. Ind.)	5, 6, 7 e passim

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Giugni e Scoppola. Ne do lettura:

GIUGNI, SCOPPOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la ragione per la quale con telex del 24 ottobre 1986 è stato ingiunto a tutti i rettori di riassumere senza soluzione di continuità i professori incaricati stabilizzati che, non avendo superato le prescritte prove di idoneità e non essendo stati trasferiti ad altra amministrazione, si trovano nella condizione prevista dall'articolo 1 della legge n. 705 del 1985.

Tale legge prevede solo il mantenimento del trattamento economico e pertanto la direttiva in parola, che stabilisce una riassunzione in servizio, appare ambigua oppure in contrasto con la legge stessa, nonchè in contraddizione con le conclusioni chiaramente enunciate dal Ministro nel corso della discus-

I lavori hanno inizio alle ore 10.

sione sul relativo disegno di legge, pronunciate nella seduta del 12 dicembre 1985 (pagina 25 del resoconto stenografico).

Si chiede, inoltre, per quale ragione codesto Ministero abbia ritenuto opportuno fare richiamo ad avviso del dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, che non risulta abbia mai costituito fonte di diritto.

Poichè una aliquota consistente del personale in questione è già dipendente dallo Stato ad altro titolo e ricopre l'incarico fino a ieri stabilizzato a titolo «interno», gli interroganti chiedono di sapere se sia stata presa in considerazione l'opportunità di apposito provvedimento diretto ad operare una distinzione tra le due diverse posizioni di detto personale, attribuendo solo agli incaricati esterni l'eventuale conservazione del trattamento economico in via provvisoria e disponendo in forme più agibili le modalità per l'inserimento in altre amministrazioni ovvero nelle stesse amministrazioni universitarie con diverse funzioni.

(3-01507)

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, la questione sollevata dagli onorevoli interroganti fa riferimento al problema relativo al passaggio ad altre amministrazioni dei docenti incaricati che o non hanno superato il giudizio di idoneità, o non si sono presentati al giudizio stesso e che, in ragione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, poi modificato con la successiva legge n. 705 del 9 dicembre 1985, sono abilitati appunto a fare domanda per il passaggio ad altre amministrazioni. Le modifiche apportate dalla legge n. 705 prevedono il mantenimento in servizio e nella qualifica per nove mesi dei docenti ritenendo che entro questo termine sarebbe stato possibile realizzare il passaggio ad altre amministrazioni; con un successivo comma, inoltre, si prevede che fino al passaggio ad altre amministrazioni detto personale continui a ricevere la retribuzione di cui godeva.

In relazione a quanto previsto dalla legge n. 705, non essendo completata la procedura di passaggio ad altre amministrazioni, per le

quali darò più dettagliate informazioni, l'amministrazione si è trovata nella condizione di dover dare disposizioni alle università per la continuità del trattamento economico che può essere legittimato solo con riferimento al mantenimento in servizio. In questo senso è stato formulato un telegramma che costituisce oggetto di interrogazione da parte dei senatori Scoppola e Giugni. Questo intervento necessario (tengo a precisare che nel telegramma si parla di mantenimento in servizio, non nella qualifica) è stato ritenuto dagli onorevoli interroganti non chiaro e come tale suscettibile di prestarsi ad una interpretazione estensiva e perciò contraddittoria sia con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sia con la legge n. 705, nel senso che il mantenimento in servizio avrebbe potuto essere interpretato come mantenimento nell'incarico contraddicendo le indicazioni del Parlamento.

Allora, a seguito di ulteriore approfondimento, essendo ben ferma da parte mia l'intenzione di rispettare nello spirito e nella lettera i due provvedimenti, ho diramato il seguente telegramma che leggo e credo dovrebbe corrispondere alle preoccupazioni avanzate dagli onorevoli interroganti, stante che le loro motivazioni trovano la piena considerazione e il consenso del Ministero: «A seguito ulteriori modifiche relative disposizioni impartite con nota protocollo 6847 del 22 ottobre corrente anno precisasi che incaricati aventi titolo al passaggio ad altre amministrazioni ai sensi articolo 120 decreto del Presidente Repubblica n. 382 vanno utilizzati in attesa perfezionamento procedure predetto passaggio in compiti da individuare a cura singole facoltà di appartenenza escludendo compiti di insegnamento venuti di diritto a cessare in forza decreto Presidente Repubblica n. 382 e articolo 17 legge 705 che prevedono passaggio e quindi utilizzazione in altri compiti presso diverse amministrazioni. Ovviamente trattamento economico continuerà ad essere corrisposto esclusivamente per detto personale non ricorrendo nei confronti degli incaricati interni condizioni di trattamento in servizio e corrispondenza retribuzione ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 17 legge 9 dicembre 1985, n. 705».

Questo telegramma di chiarimento è stato inviato il 24 novembre e dovrebbe assolutamente mettere fine a qualsiasi dubbio che il mantenimento in servizio richiamato possa avere altro significato di quello indicato, quello cioè di assicurare la continuità del trattamento economico con esclusione di qualsiasi incarico di insegnamento.

GIUGNI. Gli incaricati a termine sono dunque esclusi.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sì. Solo coloro i quali, a norma dell'articolo 120, hanno titolo per richiedere il passaggio ad altre amministrazioni, non essendo completate le procedure di passaggio, sono mantenuti in servizio con il trattamento economico di cui godevano, con esclusione degli incarichi di insegnamento.

Per quanto riguarda la situazione richiesta in particolare dal senatore Ulianich avevo detto che si tratta di circa 400 persone, di cui 280 hanno chiesto il passaggio. Dopo la prima tornata è stato fatto il decreto di applicazione per la prima quota e 45 di essi hanno fatto domanda di passaggio alla scuola: questo decreto è in corso di registrazione. Per quanto riguarda la seconda tornata, 132 hanno fatto domanda di passaggio nel ruolo della scuola in relazione alla abilitazione posseduta e sono in via d'espletamento le procedure di passaggio; 94 hanno fatto domanda di passaggio alle amministrazioni ai vari livelli e questi devono essere valutati dalla commissione che deve valutare la congruità del titolo rispetto all'amministrazione richiesta. Vi sono poi domande per altre amministrazioni, che hanno risposto negativamente; abbiamo informato la Presidenza del Consiglio e il dipartimento della funzione pubblica circa questa posizione. Evidentemente è necessario sollecitare le altre amministrazioni affinché agiscano per risolvere tali questioni. Se infatti non vengono risolte si rischia di perpetuare una situazione di ambiguità con il mantenimento in servizio, in una posizione non del tutto coerente con gli obiettivi che il legislatore si era posto, di questi professori incaricati.

D'altra parte non bisogna dimenticare che i professori incaricati stabilizzati che non

hanno superato le prove di idoneità possono attuare il passaggio ad altra amministrazione in base alla previsione dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Infatti questo articolo prevede che qualora dette persone posseggano la necessaria abilitazione possono passare ad un'altra amministrazione nel ruolo corrispondente alla loro classe di concorso. Ritengo superfluo ricordare ancora una volta che noi facciamo riferimento ai soli candidati esterni che, al momento del passaggio ad altre amministrazioni, sono esclusi dai compiti di insegnamento. È ovvio perciò che queste persone non debbano già far parte dell'Amministrazione statale.

Spero che alla luce di queste precisazioni gli onorevoli interroganti siano soddisfatti.

GIUGNI. Mi dichiaro pienamente soddisfatto dell'interpretazione data dal Ministro all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Debbo inoltre esprimere il mio personale apprezzamento per la tempestività con cui il Ministro stesso ha provveduto a rendere pubblica l'interpretazione data dal Governo a questo articolo.

Il Ministro della pubblica istruzione ci ha fornito delle precisazioni puntuali che hanno chiarito una volta per tutte — almeno così mi auguro — la posizione dei professori incaricati stabilizzati che non abbiano superato le prove di idoneità.

Al di là delle frasi rituali, perciò, gli interroganti si dichiarano pienamente soddisfatti della risposta del Ministro.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,20 e sono ripresi alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» (1952)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

7^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1986)

ge: «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene».

Ricordo che nella seduta del 29 ottobre scorso la nostra Commissione, dopo aver approvato l'articolo 1 del disegno di legge, convenne sull'opportunità di istituire un comitato ristretto per un esame approfondito del testo. Tale comitato ha terminato il suo lavoro e riprendiamo, quindi, la discussione in sede plenaria.

Prego il senatore Spitella di riferire sul testo predisposto dal comitato ristretto.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Debo innanzitutto sottolineare che, a mio parere, è stato redatto un testo che tiene conto sia delle proposte governative che delle indicazioni emerse nel corso della discussione. In particolare il lavoro svolto dal comitato ristretto ha tenuto conto della necessità, già più volte sottolineata, di istituire un preciso collegamento tra le competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali e quelle del Ministero della pubblica istruzione.

Il comitato ristretto, inoltre, ha operato tenendo sempre presente l'esigenza primaria di rispondere al criterio essenziale di garantire la continuità della Scuola archeologica italiana in Atene in tutte le sue attività, senza tralasciare il risultato di una esperienza importante acquisita nel tempo. Infatti ci siamo preoccupati di mantenere quei corsi annuali che fino a questo momento possono essere considerati una delle caratteristiche essenziali della Scuola archeologica italiana in Atene.

Abbiamo cercato di dare alla normativa un contenuto meno generico soprattutto per quanto riguarda le attività della Scuola. Abbiamo inoltre cercato di risolvere quei particolari problemi sorti in ordine all'avvio dell'attività della Scuola stessa. Nel disegno di legge governativo si faceva infatti riferimento al consiglio scientifico che doveva individuare i settori di studio, nonché alla sua composizione.

Nell'esaminare il disegno di legge governativo, però, ci siamo accorti dell'esistenza di diversi problemi che apparentemente non avevano soluzione. Inizialmente perciò si è pensato di trovare una soluzione transitoria. Siamo infine pervenuti ad un testo redatto

dal comitato ristretto su cui — voglio sottolinearlo — vi è stato l'ampio consenso di tutti i senatori.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 29 ottobre è già stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

Il comitato ristretto ha proposto un testo sostitutivo dei rimanenti articoli.

Propongo che l'esame e la votazione dei restanti articoli abbiano luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dal comitato ristretto:

Art. 2.

1. La Scuola persegue i seguenti fini:

a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;

b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori:

1) preistoria e protostoria egea;

2) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e proto-bizantina;

4) epigrafia ed antichità greche;

5) architettura antica;

c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera b);

d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica.

È approvato.

Art. 3.

1. Sono organi della Scuola:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore della Scuola;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

È approvato.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

c) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;

f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.

2. Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. A proposito di questo articolo, vi sono discordanze circa il numero delle possibili riconferme dei membri del consiglio di amministrazione. Mi permetterei di proporre che la riconferma possa avvenire per due volte, anche perchè l'articolo in esame riguarda, fra gli altri, il direttore della Scuola per il quale ritengo opportuno prevedere un periodo di vigenza abbastanza ampio.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Sono d'accordo con il relatore.

PUPPI. Vorrei fare una semplice osservazione che è, al tempo stesso, manifestazione di perplessità, e riguarda la coerenza dell'ar-

ticolo 4 laddove esso allude alla durata triennale del consiglio di amministrazione, durata non rinnovabile per più di due volte consecutive.

Occorre, infatti, che, oltre all'articolo 7, si faccia riferimento alla condizione del direttore della Scuola la cui carica dura un quadriennio, rinnovabile. Poichè al comma 2 dell'articolo 4 si dispone che tutti i membri sono rinnovabili per non più di due volte consecutivamente e il direttore della Scuola fa parte del consiglio di amministrazione ed anzi lo presiede, mi domando come possano essere raccordate le due disposizioni.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Credo che il senatore Puppi abbia ragione; bisognerebbe prevedere un triennio anche per quanto riguarda la carica di direttore della Scuola di cui all'articolo 7 o un quadriennio per il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE. Occorre fare una scelta, altrimenti il direttore della Scuola si potrebbe trovare nella condizione di presiedere per un anno un consiglio di amministrazione diverso rispetto a quello del triennio precedente.

ULIANICH. Questa a me sembra una delle motivazioni che militano a favore del quadriennio per il direttore della Scuola perchè questi, durando la sua carica un quadriennio, rinnovabile, verrebbe a rappresentare una certa continuità rispetto al consiglio di amministrazione che resta in carica invece tre anni. Da tale punto di vista non mi lascerei sorprendere dalla differenziazione in oggetto perchè la figura del direttore della Scuola mi sembra assumere contorni diversi e rappresentare anche la continuità dell'istituzione.

Per questo motivo non riterrei opportuno uniformare il quadriennio di cui all'articolo 7 al triennio di cui all'articolo 4. Al limite, si potrebbe prevedere un quadriennio anche per il consiglio di amministrazione, ma essendo quest'ultimo rinnovabile per non più di due volte consecutive si potrebbe arrivare ad un troppo lungo periodo di vigenza dello

stesso consiglio di amministrazione che mi sembrerebbe francamente eccessivo.

PUPPI. Pur essendo perfettamente d'accordo con le osservazioni del senatore Ulianich, ritengo però che il problema sia un altro; riguarda — come già ho osservato — il comma 2 dell'articolo 4 e la sua coerenza con l'articolo 7, mi permetto ripetere. Il comma 2 dell'articolo 4 recita che tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente. La durata triennale del consiglio di amministrazione comporterebbe, dunque, che il direttore della Scuola, il quale fa parte a tutti gli effetti del consiglio di amministrazione stesso, dopo sei anni decada.

Proporrei un'altra dizione. Alla lettera a) dell'articolo 4 si menziona semplicemente il direttore della Scuola che presiede il consiglio di amministrazione. È ovvio che nel consiglio di amministrazione ci dovrebbe essere un membro della Scuola che la rappresenti e che presieda il consiglio stesso. Il direttore dovrebbe essere presente come rappresentante della Scuola e come presidente del consiglio di amministrazione. A questo punto, siccome il direttore dell'Istituto ha una doppia veste, potrebbe parlarsi di quadriennio per il direttore della Scuola in quanto tale; di guisa che potrebbe essere eccezionalmente ritenuto non rientrante nella fattispecie dell'articolo 4.

Si potrebbero, quindi, aggiungere, all'inizio del comma 2 dell'articolo 4, le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 7».

ULIANICH. Bisogna comunque far rilevare la doppia veste del direttore della Scuola.

PRESIDENTE. È *in re ipsa* perchè il direttore di una scuola è chiaro che la rappresenta.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Normalmente il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ente. Invece, secondo me la proposta del Presidente soddisfa il rilievo dei senatori Puppi e Ulianich.

PRESIDENTE. Il secondo comma reciterebbe: «Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente».

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento formale proposto dal senatore Puppi tendente a premettere al comma 2 dell'articolo 4 le seguenti parole: «Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1,».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme con la correzione formale testè approvata.

È approvato.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:

a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;

b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di Università degli studi italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;

c) alla erogazione di borse di studio secondo le modalità ed i criteri fissati nello statuto di cui all'articolo 9.

2. Il consiglio di amministrazione delibera, nel rispetto dei principi della contabilità generale dello Stato, il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese, per l'amministrazione e la contabilità della Scuola, che deve essere sottoposto alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro.

È approvato.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.

2. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È approvato.

Art. 7.

1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.

2. Il direttore della Scuola cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.

3. Egli è tenuto a presentare ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, ogni due anni, una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola.

4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.

Vorrei chiedere al relatore se possiamo lasciare questa formula della rinnovabilità senza limiti di tempo del direttore della Scuola. Probabilmente c'è una *ratio* ed è bene prenderne coscienza. Abbiamo detto che il consiglio d'amministrazione è rinnova-

bile per non più di due volte consecutivamente, viceversa qui diciamo che il direttore della Scuola dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.

È vero che abbiamo nella storia della Scuola in Atene il fatto significativo e positivo dell'attuale direttore che dura da trent'anni e ha dato buoni frutti. È il caso che prendiamo esempio da questo precedente storico, non mettendo limiti alla rinnovabilità?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Lascerai la questione alla discrezionalità dei Ministri perchè potremmo creare le condizioni per interrompere l'attività in un momento di particolare rilievo.

PANIGAZZI. Perchè al terzo comma indichiamo ogni due anni? Sono forse troppi considerando che questa relazione dovrebbe essere annuale, tenuto conto anche della provvisorietà dei Ministri.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Panigazzi.

BOGGIO. Ogni due anni ci sarebbe una corposità maggiore della relazione.

ULIANICH. Devo dire che il primo comma dell'articolo 7 mi ha molto angustiato ed è stato oggetto anche di una lunga conversazione con l'attuale direttore della Scuola archeologica in Atene. Ciascuno di noi ha avuto, immagino, esperienza di istituto di ricerca e la permanenza, senza limiti di tempo, di un direttore può rappresentare in certi casi un elemento positivo, in altri un elemento negativo perchè anche un bravissimo ed eccellente direttore di istituto scientifico può essere soggetto al logoramento dell'età e alla sclerotizzazione della ricerca. Un istituto di ricerca, invece, dovrebbe essere caratterizzato dalla vivezza continua, dalla dialettica che è agevolata anche da una successione, con caratteristiche e tipologie diverse, di direttori, considerato che in questo caso un istituto di ricerca è soprattutto imperniato sulla figura del direttore.

Non voglio entrare in particolari relativi ai direttori di questo o altro istituto ma devo dire che il legislatore deve preoccuparsi che non si giunga alla stabilizzazione a vita.

A mio parere non è importante stabilire se il direttore della Scuola duri in carica per uno o più quadrienni, ma è fondamentale che la rinnovabilità di questo direttore sia collegata ad alcune garanzie. La rinnovabilità, cioè, non dovrebbe essere considerata un fatto dovuto, ma dovrebbe comportare la ripetizione dell'intera procedura prevista per la nomina iniziale. Ad esempio, si dovrebbe nuovamente ascoltare il parere del Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

Il termine «rinnovabile» deve, secondo me, richiamare la stessa procedura seguita per la prima nomina. Solo in questo modo possono essere soddisfatte le garanzie che richiede una questione così delicata.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Vorrei far notare al senatore Ulianich che nel disegno di legge al nostro esame si parla di rinnovabilità e non di prorogabilità. Il rinnovo di una carica a mio parere implica indiscutibilmente la necessità di seguire l'intera procedura prevista per la prima nomina.

ULIANICH. Volevo proprio che il Ministro mi rassicurasse in questo senso.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. In realtà si tratta di termini giuridici e come tali debbono essere considerati: parlare di rinnovo implica la necessità di espletare l'intera procedura prevista per la nomina.

ULIANICH. Al di là del significato giuridico del termine, mi interessava avere delle precisazioni dal Ministro. Il Ministro stesso mi ha fornito dei chiarimenti e io mi ritengo soddisfatto.

PUPPI. Le preoccupazioni espresse dal senatore Ulianich sono anche le mie. Il chiarimento

fornito dal Ministro, però, mi ha soddisfatto ed ha dissipato i miei dubbi. Infatti, la rinnovabilità della nomina risponde ad esigenze di garanzia se per attuarla si segue nuovamente l'intera procedura prevista per la prima nomina. È importante che esistano delle garanzie in questa materia proprio per le caratteristiche connotanti la Scuola archeologica in Atene. Dobbiamo essere sicuri che la presenza di questa Scuola italiana all'estero sia operativa e funzionale soprattutto a livello direzionale.

D'altra parte, mi risulta che la Scuola ha dei rapporti non sempre facili con il mondo circostante. Soltanto fornendo le dovute garanzie circa la nomina del suo direttore riusciremo ad ottenere dei buoni risultati, come è già accaduto con Doro Levi. Infatti, i risultati ottenuti dalla Scuola archeologica in Atene, consentitemi di dirlo, sono dovuti precisamente alla presenza qualificata di un direttore della levatura di Doro Levi.

Mi corre l'obbligo, infine, di fare un breve richiamo alle perplessità espresse dal senatore Panigazzi. A mio parere la relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola presentata dal direttore deve avere cadenza biennale in armonia con le caratteristiche della Scuola stessa. Una relazione presentata ogni anno rischia di essere esigua a causa delle peculiarità dell'attività archeologica. Le relazioni presentate annualmente potrebbero essere parziali e poco significative. A mio giudizio è, perciò, opportuno che la relazione sia presentata ogni due anni.

PRESIDENTE. A mio parere sarebbe più opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 7 nel seguente modo: «Il direttore cura l'andamento scientifico ed amministrativo della Scuola e ne ha la rappresentanza legale».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La proposta del Presidente probabilmente deve essere accolta. Infatti l'andamento tecnico è ricompreso in quello amministrativo, ma non il contrario.

BOGGIO. I due termini sono del tutto diversi. Parlando di tecnica, infatti, non si fa

riferimento soltanto alle tecniche di scavo, ma anche alle tecniche di elaborazione dei dati. Esiste una distinzione precisa tra scienza, tecnica e tecnologia. La tecnica perciò non può assolutamente essere ricompresa nell'ambito amministrativo. Essa fa riferimento anche alla dotazione di particolari strumenti tecnici che possono essere utili alla Scuola per l'espletamento delle sue attività.

ULIANICH. Sono d'accordo con la proposta avanzata dal Presidente. Voglio ricordare inoltre al senatore Boggio che parlare di andamento scientifico e amministrativo significa parlare anche di andamento tecnico nel comune linguaggio legislativo.

D'altra parte non è possibile parlare di andamento tecnico, scientifico ed amministrativo perchè si rischia di creare seri dubbi interpretativi.

BOGGIO. Parlare di andamento tecnico potrebbe risolversi in un invito alla Scuola archeologica di dotarsi di tutte quelle apparecchiature tecniche utili allo svolgimento della sua attività.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Boggio: tecnica e scienza sono due cose diverse. Nella fattispecie, però, parlare di andamento amministrativo, tecnico e scientifico crea delle enormi confusioni. È più chiaro parlare di andamento scientifico e amministrativo.

Voglio poi fare un breve richiamo al problema dell'annualità o della biennialità della relazione. Entrambe le soluzioni comportano dei vantaggi e degli svantaggi.

PANIGAZZI. Signor Presidente, voglio rispondere brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Boggio. Egli sostiene che una relazione biennale è più diligente, più pertinente ed anche più corposa. A mio parere invece una relazione annuale è più stimolante.

PUPPI. Credo che il problema sia superato per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 7. Vorrei associarmi alle notazioni fatte dal

senatore Ulianich nel momento stesso in cui comprendo le preoccupazioni del senatore Boggio. D'altro canto, credo che l'espressione «tecnico», che appare nel dettato del comma 2 dell'articolo 7, intenda riferirsi alla sfera amministrativa. Altrimenti, l'espressione più pertinente sarebbe «tecnologico» anziché «tecnico».

ULIANICH. Per quanto riguarda il comma 3, è chiaro che la biennialità ivi prevista lascia un maggior respiro, ma è anche vero che il passaggio dall'annualità alla biennialità romperebbe un certo andamento attualmente esistente perchè dalla fondazione fino ad oggi le relazioni sono state annuali e la relazione annuale si lega sia al corso di perfezionamento, che è annuale, sia a campagne di scavi anch'esse annuali. Queste ultime possono anche essere pluriennali, ma hanno dei compiti ben definiti ogni anno in rapporto anche al numero dei partecipanti ai corsi di perfezionamento.

Direi quindi di partire dal minimo esistente, cioè il corso di perfezionamento; poichè esso è annuale, sarebbe opportuno che anche la relazione fosse annuale. Essa tratterà in modo meno specifico il corso di specializzazione perchè è chiaro che in un anno poco si potrà dire in proposito, ma riterrei — ripeto — buona norma procedere ad una relazione annuale anche in considerazione del fatto che il direttore della Scuola è rinnovabile. Dico ciò anche perchè ritengo opportuno che il Ministro sia in condizione di conoscere con chiarezza la situazione circa la conduzione e l'attività della Scuola.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei svolgere alcune considerazioni su tale questione. Se intendiamo privilegiare nella relazione il momento dell'attività archeologica e di scavo, allora certamente è migliore l'ipotesi della biennialità. Se intendiamo invece privilegiare il riferimento alle attività didattiche, allora è preferibile la tesi dell'annualità. Possiamo quindi anche accedere alla proposta dell'annualità. Personalmente ero più favorevole a quella della biennialità perchè vedevo la relazione più riferita all'attività archeologica e di scavo.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali ed ambientali*. Mi rimetto al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento da me proposto tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: «tecnico» con l'altra: «amministrativo».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Panigazzi tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: «, ogni due anni,» con l'altra: «annualmente».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 7 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 7.

1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.

2. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.

3. Egli è tenuto a presentare annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola.

4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.

È approvato.

Art. 8.

1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'articolo 12, nonché da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 10.

2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attività didattiche.

3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

È approvato.

Art. 9.

1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

a) formula proposte e pareri in ordine alle attività didattiche;

b) esamina ed approva i piani di studio;

c) delibera sullo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative affidando a docenti od esperti;

d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attività didattiche e di scavo.

2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonché alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, è approvato con decreto del Ministro della

pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

È approvato.

Art. 10.

1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola può accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non più di tre stranieri.

3. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.

4. L'iscrizione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.

5. Nello statuto della Scuola vengono definiti:

a) i criteri generali per la valutazione dei titoli, la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie d'esame e le modalità di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;

b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate;

c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le Scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Università degli studi italiane;

d) le modalità degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.

7. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un esame finale di diploma, che

consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità del candidato.

8. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola è equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle Università degli studi italiane.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'intero articolo 10 fa riferimento ai corsi di specializzazione triennali che costituiscono una delle attività della Scuola, mentre l'articolo 11 fa riferimento ai corsi annuali di perfezionamento.

ULIANICH. Ritengo che aver considerato all'articolo 10 i corsi di specializzazione e all'articolo 11 quelli di perfezionamento potrebbe indurre in errore chi leggesse il solo terzo comma dell'articolo 10, ritenendo che le borse di studio valgono solo per i casi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, laddove la cosa è invece risolta dall'articolo 11 che riproduce esattamente le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 ora in discussione.

PUPPI. Il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, lascia salva l'autonomia della Scuola in Atene rispetto alle scuole di specializzazione di là da venire nell'ambito dell'università degli studi in Italia?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sì, non a caso nell'articolo si dice: «secondo i principi di cui al decreto...»; quindi l'autonomia rimane.

PRESIDENTE. C'è un certo margine di autonomia che credo sia saggiamente previsto. Questo è confermato anche dall'ultimo comma dell'articolo 10 che prevede l'equiparazione del diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle università degli studi italiane; il che significa che questa Scuola, senza ledere i principi posti da quel decreto, può avere certe caratteristiche differenziate. Mi compiaccio per questa formula che inquadra la Scuola nell'ordinamento previsto da quel

7^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1986)

decreto ma insieme la configura come una scuola con sue caratteristiche peculiari.

Al quarto comma si potrebbe forse dire: «L'ammissione alla Scuola» anzichè: «L'iscrizione alla Scuola».

BOGGIO. Propenderei per la dizione «iscrizione» perchè l'atto formale è questo e non l'ammissione.

PRESIDENTE. Nel nostro gergo universitario facciamo una distinzione fra immatricolazione e iscrizione. L'immatricolazione è l'atto iniziale dell'iscrizione, poi le iscrizioni si ripetono annualmente. Adottando il termine «ammissione» forse lo rendiamo equivalente al termine tecnico dell'immatricolazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto tendente a sostituire, al quarto comma, la dizione: «L'iscrizione» con l'altra: «L'ammissione».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 10 con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 11.

1. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.

2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola può accettare un numero massimo di tre iscritti, con le modalità di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.

È approvato.

Art. 12.

1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presen-

tare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai settori di specializzazione di cui all'articolo 2 lettera b).

2. Il Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascun settore di specializzazione. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

3. La nomina è disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. L'incarico ha durata triennale.

ULIANICH. Il comma 1 dovrebbe essere leggermente modificato. Esso prevede che i professori universitari possono presentare domanda al Ministero per i beni culturali e ambientali per l'insegnamento delle discipline relative ai settori di specializzazione di cui all'articolo 2, lettera b). Ma non è possibile procedere in modo diverso per la specializzazione e il perfezionamento e quindi bisognerebbe riferirsi al comma 2, lettere b) e c).

Inoltre al secondo comma si recita: «formula terne di professori per ciascun settore di specializzazione»; ma il settore comprende più discipline e quindi si dovrebbe dire: «per ciascuna disciplina».

Pertanto, propongo un emendamento tendente a sostituire, alla fine del primo comma, le parole: «di specializzazione di cui all'articolo 2 lettera b)» con le altre: «di cui all'articolo 2, lettere b) e c)».

PUPPI. Voglio precisare che nell'articolo 2 non si fa alcun riferimento ai corsi di specializzazione.

ULIANICH. A mio parere è necessario fare riferimento alle discipline relative alla specializzazione ed al trasferimento di cui all'articolo 2. Infatti nello stesso articolo 2, come ha già fatto notare il senatore Puppi, non si fa alcun riferimento ai corsi. Dobbiamo perciò evitare di creare in questo provvedimento motivi di ambiguità.

7^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1986)

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Dalla discussione è emersa la necessità di riformulare la parte finale del primo comma dell'articolo 12. Propongo, quindi, per maggiore chiarezza, di sostituire le parole: «settori di specializzazione di cui all'articolo 2 lettera b)» con le altre: «corsi di cui agli articoli 10 e 11».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Ulianich tendente a sostituire, al comma 2, le parole: «ciascun settore di specializzazione» con le altre: «ciascuna disciplina».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 12 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai corsi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Il Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

3. La nomina è disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. L'incarico ha durata triennale.

È approvato.

Art. 13.

1. Il controllo della gestione della Scuola è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro e scelti tra i funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

c) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.

2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

3. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

4. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

PUPPI. Debbo sollevare nuovamente un problema che era già emerso in sede di comitato ristretto. Erano, allora, sorte perplessità sull'opportunità della presenza di un funzionario del Ministero del tesoro nell'ambito del consiglio di amministrazione dal momento che un rappresentante del Ministero del tesoro fa parte del collegio dei revisori dei conti con il compito di presiederlo. Come si armonizza la presenza di due rappresentanti del Ministero del tesoro?

PRESIDENTE. Hanno funzioni diverse. Il funzionario del Ministero del tesoro membro del consiglio di amministrazione partecipa ad atti di decisione relativi alla formazione del bilancio e ad altri adempimenti amministrativi. Egli, cioè, delibera sul merito della spesa.

Il funzionario del Tesoro che fa parte del collegio dei revisori dei conti ha funzioni meramente di accertamento e verifica della contabilità.

La presenza dei due rappresentanti del Ministero del tesoro obbedisce perciò ad esigenze diverse. Questi due funzionari non solo hanno diversi compiti, ma hanno anche responsabilità diverse. La necessità della presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro nell'ambito del consiglio di amministrazione non può giustificare l'esclusione di un altro rappresentante di quel Ministero nel collegio dei revisori dei conti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Art. 14.

1. Il patrimonio della Scuola è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio;
- c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

È approvato.

Art. 15.

1. Le entrate della Scuola sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;
- d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

È approvato.

Art. 16.

1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.

È approvato.

Art. 17.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

È approvato.

Art. 18.

1. I nuovi organi della Scuola sono istituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.

È approvato.

Art. 19.

1. Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene è stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1987. Dall'anno finanziario 1988 il predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il comitato ristretto ha ritenuto opportuno sopprimere l'articolo 14 del testo governativo, cioè quella norma che prevedeva l'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, al personale non docente chiamato a prestare servizio nella Scuola archeologica in Atene.

Ritengo che questa soppressione operata dal comitato ristretto sia opportuna poichè, a mio parere, non è conveniente richiamare in questo provvedimento la normativa prevista dalla legge n. 93. Negli ultimi tempi, infatti, è stato possibile riscontrare un aumento della tendenza a limitare l'ambito di applicabilità della suddetta legge. Inoltre la soppressione dell'articolo 14 non muta la sostanza delle cose: anche se non richiamata

esplicitamente, la normativa prevista nella legge n. 93 è sempre applicabile.

Debbo però ricordare che la Commissione affari costituzionali ha espresso il suo parere favorevole sull'insieme del provvedimento, quindi anche sull'articolo 14 successivamente soppresso dal comitato ristretto. Per i motivi da me sopra illustrati, non ritengo però necessario chiedere alla Commissione affari costituzionali l'espressione di un secondo parere nel merito: con la soppressione dell'articolo 14 — voglio ribadirlo ancora una volta — non muta la sostanza del provvedimento e non si incide su «aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano all'organizzazione della pubblica Amministrazione», aspetti sui quali — ai sensi del quinto comma dell'articolo 41 del Regolamento — dovremmo chiedere alla 1^a Commissione di pronunciarsi.

Esiste una situazione oggettiva che non è sottratta alle decisioni amministrative che possono intervenire nella materia in base all'applicazione della legge n. 93 del 1983. Lasciamo sostanzialmente immutata l'attuale situazione sotto il punto di vista giuridico. Credo che ciò sia prudente in uno stato di crisi dell'applicabilità della suddetta legge n. 93 del 1983. È in preparazione anche un testo governativo per la riforma del CNR che ho già avuto modo di esaminare. In esso si prevede che il CNR deve rimanere sotto l'imperio della più volte citata legge n. 93 del 1983.

Mi permetto quindi di chiedere alla Commissione di approvare il testo in esame senza il previo parere della Commissione affari costituzionali.

ULIANICH. Desidero chiedere alcuni chiarimenti affinché non si possa criticare l'abolizione dell'articolo 14 del testo governativo. Che cosa avviene per la dotazione organica del personale non docente — cioè la pianta organica — in assenza del comma 1 di tale articolo?

La seconda domanda riguarda il comma 2 dello stesso articolo 14. Come avverrebbe l'inquadramento delle nuove posizioni funzionali del personale in servizio in mancanza

7^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1986)

di una specificazione legislativa che sino a questo momento era contenuta in tale comma dell'articolo 14 del disegno di legge del Governo?

Le sarei grato, signor Presidente, se volesse dare una risposta a queste mie domande.

PRESIDENTE. Resta invariata l'attuale situazione nel merito e nel metodo. È il consiglio di amministrazione che continuerà a disciplinare la materia. Teniamo presente — e anche ciò mi convince dell'opportunità di sopprimere la norma in oggetto — che siamo in cospetto di un personale, quello non docente, che solo per una parte è di nazionalità italiana. Si tratta di quattro unità che lavorano alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, mentre una più ampia parte di personale è di nazionalità greca e lavora ad Atene. Se inseriamo il riferimento alla legge n. 93 del 1983 non so quali saranno gli effetti devastanti che potrebbero verificarsi sia per il personale italiano che per quello greco.

ULIANICH. Signor Presidente, mi chiedo se sia effettivamente necessario il riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93. Lei afferma che rimane invariata la situazione esistente, ma questa, a mio avviso, non permane più rispetto all'organizzazione della Scuola la quale non ha soltanto un corso di perfezionamento, ma anche un corso di specializzazione. Mi chiedo: le quattro persone attualmente in forza presso la Scuola archeologica in Atene saranno in grado di espletare il maggior carico di lavoro che ricade sulla Scuola con l'aggiunta anche dei corsi di specializzazione?

PRESIDENTE. Ho la risposta del direttore della Scuola al riguardo che è assolutamente positiva. La struttura attuale è più che sufficiente.

È una questione giuridica che dobbiamo chiarire a noi stessi. C'è l'abrogazione esplicita che si pone in essere quando in un testo si dice che è abrogata ogni norma incompatibile, e questa è una abrogazione chiara ed inequivocabile; c'è viceversa l'abrogazione implicita, quando cioè in una determinata

materia interviene un provvedimento legislativo che vuole essere esauriente ed organico per cui, anche se non c'è un'abrogazione formale, si intende che la stessa è intervenuta di fatto. Questo secondo tipo di abrogazione fa sorgere molti dubbi e quando il senatore Ulianich molto giustamente mi ha posto un quesito relativo agli effetti che avrebbe prodotto nel contesto generale della legge in approvazione la soppressione dell'articolo 14, così come era formulato nel testo governativo originario, sostanzialmente mi ha posto la stessa questione e ho ritenuto di risolverla dicendo che resta in vigore la vecchia norma.

Non avrei alcuna difficoltà a proporvi in sede di coordinamento di dire che resta in vigore per il personale non docente l'articolo 8 della legge n. 394 del 1967, ma questo *ad abundantiam*.

GULLOTTI, ministro per i beni culturali e ambientali. Sono anch'io di questa opinione.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Propongo allora che, in sede di coordinamento finale, sia emendato il secondo comma dell'articolo 5, nel senso di attribuire al predetto organo il compito di deliberare il regolamento organico, e sia introdotto un ulteriore comma in cui si stabilisca che rimane in vigore l'articolo 8 della legge n. 394 del 1967.

Poichè nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

La prima proposta di modifica riguarda il secondo comma dell'articolo 5, di cui si propone il seguente nuovo testo:

«2. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico e, nel rispetto dei principi della contabilità generale dello Stato, quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Scuola che devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del secondo comma dell'articolo 5.

È approvato.

La seconda proposta di modifica concerne l'aggiunta di un terzo comma del seguente tenore:

«3. Resta in vigore l'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo da me proposto.

È approvato.

Metto nuovamente ai voti l'articolo 5 nel suo complesso nel testo coordinato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

PUPPI. Personalmente voglio esprimere una parola di gratitudine per l'approvazione di questo testo e quindi per il varo di quella che ritengo una buona legge. Voglio inoltre ringraziare il relatore per la disponibilità dimostrata.

PANIGAZZI. Mi associo alle dichiarazioni fatte dal senatore Puppi.

ULIANICH. Anche il mio Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge che è stato

varato con l'apporto determinante di tutte le forze politiche qui rappresentate. Devo ringraziare il relatore per la sua disponibilità ed anche il ministro Gullotti per le precisazioni che ha fornito.

Mi auguro che la Scuola archeologica italiana in Atene possa, nella sua nuova struttura, adempiere ai compiti per cui è stata istituita. Mi auguro inoltre che essa possa rispondere alle esigenze che emergono in questo particolare settore della cultura.

PRESIDENTE. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Ulianich, in particolare al ringraziamento da lui espresso al ministro Gullotti.

GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutta la Commissione poichè finalmente abbiamo varato una buona legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO